ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"De Titta - Fermi"
Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697
e-mail min.chis019001@istruzione.itcert. chis019001@pec.istruzione.it

- **Licei:** Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale
- **Indirizzo Economico:** Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing
- **Turismo**
- **Indirizzo Tecnologico:** Costruzioni Ambiente e Territorio –**Opzione**:Tecnologia del Legno nelle costruzioni.
- **Geotecnico**

– Viale Marconi n. 14 -**66034 L A N C I A N O (CH)**
Tel. +39 0872 716381 +39 0872 713473 Sito Web: www.iisdetittafermi.edu.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "DE TITTA - FERMI"-LANCIANO
Prot. 0017171 del 24/10/2023
II-1 (Uscita)

- Ai Sig.ri Genitori degli alunni dell'Istituto d' Istruzione Superiore "De Titta - Fermi"
  LORO SEDI
- Agli alunni dell'Istituto d' Istruzione Superiore "De Titta - Fermi"
  LORO SEDI
- Ai docenti dell' Istituto d'Istruzione Superiore "De Titta - Fermi"
  LORO SEDI
- Al Personale ATA dell'Istituto d'Istruzione Superiore "De Titta - Fermi"
  LORO SEDI

Oggetto: Decreto Indizione elezioni suppletive Consiglio d'Istituto triennio 2023/2024 e 2024/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, n. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la C.M. "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica " prot. n.24462 del 27/09/2022 del MIUR ;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

CONSIDERATO che per il rinnovo del Consiglio d'Istituto triennio 2022/2025 è stata presentata una sola lista componenti genitori con un unico candidato;
PRESO ATTO che nelle elezioni del Consiglio d'Istituto per il triennio 2022/2023 per la componente genitori è stato eletto un solo genitore;

CONSIDERATO che nel Consiglio d'Istituto devono far parte n. 4 rappresentanti dei genitori;

VISTA la nota prot. n. 17711 del 21/09/2023 dell'USR Abruzzo che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 19 e 20 novembre 2023.

INDICE

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991, per i **giorni 19 e 20 del mese di novembre 2023** le

ELEZIONI SUPPLETIVE

per la componente GENITORI per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO che dovrà durare in carica per due anni **2023/2024 e 2024/2025**, ai sensi del decimo comma dell'art. 8 del D. L.vo n. 297/94.

Le **VOTAZIONI** avranno luogo dalle **ore 08,00** alle **ore 12,00** del giorno **19 novembre 2023** e dalle **ore 08,00** alle **ore 13,30** del giorno **20 novembre 2023**

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:
ADEMPIMENTI

1. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

2. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

3. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritte altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la Commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

5. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

6. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

7. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

8. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.

9. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.

10. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

11. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

12. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

13. Prima convocazione del Consiglio d'Istituto (entro 20 giorni).

Si precisa che:

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli studenti spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

- poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile: non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. **Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere** (pertanto massimo 8 genitori). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura.

E` consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una **croce** (**X**) sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce** (**X**) sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

- Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti** di **preferenza**. **I genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di **voto una sola volta**.

- **Sarà istituito 1 seggio elettorale.**

Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sirolli Anna Maria
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo n. 39/1993